



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
L. LUZZATTI**

Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VENEZIA  
Cod. Mecc. VEIS004007

[news@iisluzzatti.it](mailto:news@iisluzzatti.it) - [veis004007@istruzione.it](mailto:veis004007@istruzione.it)

**I.P.C. L. LUZZATTI**

Via Perlan, 17 - 30174 Mestre (Ve)  
tel. 041.544.1.545/6/7 fax 041.544.1.544  
[www.iisluzzatti.it](http://www.iisluzzatti.it)

**I.T.C. A. GRAMSCI**


Via Perlan, 17 - 30174 Mestre (Ve)  
tel. 041.544.1.545/6/7 fax 041.544.1.544  
[www.iisluzzatti.it](http://www.iisluzzatti.it)

**I.P.I.A T. A. EDISON – A. VOLTA**

Via Asseggiano, 49/e - 30174 Mestre (Ve)  
tel. 041.544.1.267/8 fax 041.916334  
[www.iisluzzatti.it](http://www.iisluzzatti.it)

**INTEGRAZIONE AL  
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Art. 17, comma 1, lettera A, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 N. 81  
coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106



**OPUSCOLO INFORMATIVO PER STUDENTI  
UTILIZZO DI GAS COMPRESSI**

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
L. LUZZATTI - A. GRAMSCI - T. A. EDISON - A. VOLTA**  
Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VENEZIA

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106  
(Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della  
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

PERCORSO FORMATIVO  
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



Il personale insegnante e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) rientra a pieno titolo nella definizione di lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

La **posizione degli alunni** è tuttavia più complessa. L'art. 2 del T.U. 81/2008 prevede che l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai [corsi di formazione professionale](#) nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sia **equiparato al lavoratore**, aggiungendo, rispetto al previgente art. 2 del D.Lgs. 626/1994, le apparecchiature fornite di videoterminali, già inserite dal D.M. 29.09.1998 n. 382.

L'equiparazione, ai fini della protezione antinfortunistica, in realtà era stata già introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 3 del D.P.R. 547/1955.

Il **decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382**, «Norme per l'individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» - chiamato dall'art. 1, co. 2 ad adeguare le norme del D.Lgs. 626/1994 alle specifiche esigenze scolastiche - aggiungeva, in maniera alquanto infelice, che l'equiparazione avveniva solo nelle scuole in cui *"i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori"* di tal fatta. Il decreto tendeva quindi ad escludere dalla tutela gli allievi in cui l'attività di laboratorio, pur non espressamente prevista nei programmi di insegnamento sia poi comunque di fatto, anche occasionalmente, effettuata. Tale interpretazione non può essere avallata in quanto si pone in contrasto sia con la norma generale che con i più elementari principi del diritto della sicurezza del lavoro e, in particolare, con quello di effettività, secondo il quale hanno decisiva rilevanza, ai fini dell'insorgenza del dovere di sicurezza, le situazioni di fatto rispetto a qualsivoglia limitazione formalistica.

Non sono invece da equiparare ai lavoratori gli allievi durante le [attività svolte in palestra](#) e gli alunni della scuola dell'obbligo occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a questo scopo. Ciononostante è doveroso effettuare la [valutazione dei rischi](#) riferiti anche alle palestre e alle attività che vi si svolgono e definire i conseguenti interventi sia sul piano tecnico organizzativo che su quello formativo-educativo.

Ad oggi siamo ancora **in attesa del nuovo decreto ministeriale**, previsto dall'art. 3 comma 2 del T.U. 81/2008, in attesa del quale si fa riferimento al D.M. 382/1998.

La norma in esame non deve indurre a ritenere erroneamente che il datore di lavoro possa disinteressarsi della sicurezza degli altri allievi, quelli cioè che non operano in laboratori o degli altri

soggetti che frequentano la scuola anche occasionalmente, quali i familiari, non legati da alcun rapporto giuridico con l'amministrazione.

L'art. 2050 cod. civ. prevede infatti che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa ne sarà responsabile se non proverà di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La Giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che, fra le attività pericolose, rientrano tutte quelle cui si applica la disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ciò rende i terzi indirettamente beneficiari dell'intero apparato prevenzionale: costoro devono quindi essere adeguatamente informati sui rischi esistenti, in presenza di rischi specifici devono utilizzare i dispositivi personali di protezione, ove necessario devono essere accompagnati dal personale interno e rimanere sotto la sua costante vigilanza; tutto ciò deve essere previsto nel piano di sicurezza e di tali soggetti si deve tener conto, in particolare, nella organizzazione e gestione dei servizi di emergenza.

L' art. 4 del T.U. 81/2008 stabilisce che, ai fini della **determinazione del numero di lavoratori** dal quale discendono i particolari obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, non sono conteggiati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videotermini.

Questo significa che nonostante l'equiparazione ai lavoratori, il numero degli allievi non entra, ad esempio, nel computo complessivo degli addetti ai fini della possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente il [ruolo degli RSPP](#) o delle modalità di [elezione degli RLS](#).

Il Dirigente Scolastico, nella qualità di datore di lavoro, ha degli **obblighi diversi nei confronti degli alunni, a seconda della loro equiparazione ai lavoratori e della loro età.**

In primo luogo il Dirigente, indipendentemente dall'ordine di scuola, deve curare lo svolgimento delle prove di evacuazione previste dal D.M. 10/03/1998 che dovranno pertanto svolgersi anche negli Asili Nido e nelle Scuole dell'Infanzia.

Nelle **Scuole primaria e secondaria di primo grado** gli alunni sono equiparati ai lavoratori solo nei laboratori e devono ricevere le informazioni sulla gestione delle emergenze e sull'utilizzo della struttura.

Nelle **Scuole secondarie di secondo grado** gli alunni sono equiparati ai lavoratori in maniera ancora più completa sia nei laboratori che nei [percorsi di Alternanza scuola – lavoro](#), devono ricevere informazioni sulla gestione delle Emergenze e sull'utilizzo della struttura, nonché sul sistema prevenzionistico e una formazione specifica sull'utilizzo dei laboratori e nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, in quanto l'equiparazione estende gli obblighi derivanti dagli artt. 36 e 37 del T.U. 81/2008.

Il Dirigente Scolastico deve infine provvedere, sulla base della valutazione dei rischi, a fornire agli studenti i DPI necessari allo svolgimento delle attività nei laboratori.

Infine il Dirigente deve richiedere e verificare che l'Azienda ospitante fornisca agli studenti – lavoratori in alternanza Scuola-Lavoro il dovuto addestramento, la [fornitura di DPI](#), la formazione sulle procedure di emergenza, la sorveglianza sanitaria, se dovuta, ecc.

**Il preposto**, secondo il D.Lgs. 81/08, è la persona che, *in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*

Dopo essersi soffermato ampiamente sugli [obblighi del preposto](#),\* sulla formazione e l'aggiornamento che deve ricevere dal datore di lavoro e le varie sanzioni a cui è soggetto, il documento riporta un **commento giurisprudenziale** con riferimento ad alcune sentenze della Corte di Cassazione.

Si indica che è "opinione diffusa che il preposto non sia destinatario di una delega, con la quale in genere vengono trasferiti degli obblighi", infatti è "già destinatario per 'iure proprio' (dettato della legge) di alcuni obblighi che gli derivano dall'Articolo 19 dello stesso Testo Unico, dal quale si desume che questi è una persona che, a diretto contatto con i lavoratori, è deputata a sorvegliare e controllare l'operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti

esplicitamente indicati nell'Articolo 19 medesimo. Il preposto è quindi un **responsabile di terzo livello** nell'ambito della organizzazione dell'azienda ed è (in genere) una persona diversa dal Dirigente e dal Datore di lavoro tanto che al punto f) del citato Art. 19 fra i suoi obblighi è indicato che deve *segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta*".

Veniamo ai vari ambienti lavorativi e alle **tipologie di preposti che possono essere individuati**.

Ambiente **"ufficio"**: è possibile individuare un **capufficio**, segretario che eserciti il ruolo di preposto sui "sottoposti e utenti che frequentano gli uffici" e i cui compiti possono essere:

- "addestrare i dipendenti all'uso di attrezzature e/o macchine da ufficio complesse;
- sviluppare nei sottoposti comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- informare i sottoposti sugli obblighi che la legge prescrive per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie;
- curare l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed [attrezzature in dotazione all'ufficio](#)".

Ambiente **laboratorio didattico**

In questo caso possono essere individuati due tipologie di preposto:

- **insegnanti tecnico pratici e docenti teorici di discipline tecniche o tecnico scientifiche in laboratorio**: il ruolo di preposto è esercitato sugli studenti che frequentano i laboratori;
- **tecnico di laboratorio**: il ruolo di preposto è esercitato su altro personale docente e non docente che frequenta il laboratorio.

Nel primo caso i compiti degli insegnanti possono essere:

- "addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;
- sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili;
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori;
- segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie all'interno dei laboratori;
- effettuare la conduzione, l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici)".

Ambiente **cantiere**: come preposti potremo avere **insegnanti e docenti teorici di discipline tecniche**:

- "informare gli allievi sulla tipologia di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;
- sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (specifica normativa cantieri);
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per i luoghi esterni alla scuola;
- informare il R-SPP della visita (per la Valutazione dei Rischi e [tipi di DPI](#));
- segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie".

## Obblighi del preposto.

Le norme di tutela della sicurezza del lavoratore, in base alle quali si richiede che determinati lavori siano guidati da un capo squadra o da un preposto, **"sono soddisfatte solo quando un lavoratore dotato della necessaria qualificazione tecnica per lo svolgimento di tale incarico sia stato espressamente investito di un siffatto ruolo, non essendo sufficiente che uno dei lavoratori abbia**

una qualifica che in astratto lo abiliterebbe a svolgere mansioni diverse da quelle alle quali è di solito addetto” (Cassazione penale, sez. VI, 24 maggio 1977, Chezzi): qui il problema è a carico del dirigente, che deve dimostrare di aver assegnato il [compito di sovrintendere](#) all'attività dei lavoratori a persona competente e capace.

Nello stesso senso:

1) Cass. Pen. sez. IV, 10/3/1995, n. 4432: all'imprenditore che abbia [provveduto a] nominare un [preposto per sovrintendere](#) determinate specifiche operazioni [ad es. caposquadra, caporeparto], designando una persona capace ed idonea a sostenere il ruolo assegnatogli, non può essere addebitato l'evento dannoso che si sia verificato per inosservanza delle disposizioni che regolano quelle specifiche operazioni;

2) Cass. Pen. sez. IV, 18/03/1986: in tema di infortunio sul lavoro l'imprenditore non va esente da responsabilità penale solo perché abbia delegato ad un capo cantiere l'apprestamento delle disposizioni antinfortunistiche, dovendo comunque dimostrare che la persona delegata sia qualificata e capace.


Chiarificatrice la sottolineatura della Cassazione penale (sez. IV, 26 giugno 1996, n. 6468, Fera) laddove evidenzia l'esigenza, normativamente imposta, di non porre a carico del preposto compiti spettanti esclusivamente al datore di lavoro o al dirigente che lo rappresenta: *“il capo-squadra [quale preposto, n.d.r.], ha mansioni normalmente limitate alla **sorveglianza sull'andamento dell'attività lavorativa**, ha solamente il dovere di **vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri**, con la conseguenza che una **responsabilità del preposto** è inconcepibile allorché l'infortunio sia dipeso, non da omessa e insufficiente vigilanza nel senso suddetto, ma dalla mancanza degli strumenti, misure, cautele e accorgimenti antinfortunistici la cui predisposizione e attuazione spetta al datore di lavoro o al soggetto specificamente competente cui quest'ultimo abbia conferito apposita ed espressa delega”*.

Questa sentenza mette in giusta evidenza la **ripartizione funzionale**, normativamente prevista, dei compiti prevenzionistici tra datore di lavoro, [dirigente e preposto](#), e la non intercambiabilità dei compiti, che restano ognuno in capo al destinatario previsto dalla norma, in via generale e non derogabile, a meno che intervenga uno strumento specifico, ed esplicito, quale quello della delega.

La Cass. Pen. 21 dicembre 1995 n. 3483, aveva a suo tempo sottolineato che *“secondo la giurisprudenza anche delle sezioni civili di questa suprema corte (cfr. tra le altre, sez: lavoro, 29 marzo 1995, n. 3738), le finalità di tutela della sicurezza del lavoro, in considerazione delle quali si richiede che determinati lavori siano eseguiti sotto la direzione o la sovrintendenza di dirigenti o preposti, sono soddisfatte solo quando un soggetto, dotato dei **necessari requisiti per lo svolgimento dell'incarico, sia espressamente investito di un siffatto ruolo e della conseguente responsabilità**, non essendo sufficiente l'aver affidato alla prudente discrezione di operai, sia pure esperti, l'applicazione di cautele e provvidenze prescritte a tutela degli stessi operai ed essendo, a maggior ragione, escluso che detto incarico possa essere attribuito al medesimo lavoratore direttamente impegnato nelle operazioni della cui sicurezza si tratta”*. Ovvero nessuno può essere preposto di se stesso.

Infine (Cass, Sez. IV, Sent. 40939 del 5/12/2002) *“in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al fine di istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualità di preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti, ma è necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, **poteri di sovraordinazione** sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore. Ne consegue che, nel caso in cui al dipendente è attribuito esclusivamente il compito di trasmettere gli ordini formulati da altri preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro, non può egli divenire titolare della posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti”*.

## UTILIZZO DI GAS COMPRESSI



I recipienti per gas o liquidi realizzati di un sol pezzo di capacità compresa tra 5 e 150 litri sono comunemente denominati **BOMBOLE**. Ai sensi dell'art. 241 DPR 547/55 "gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti e le tubazioni soggetti a pressione di liquidi, gas o vapori, i quali siano in ogni caso esclusi o esonerati dall'applicazione delle norme di sicurezza previste dalle leggi e ai regolamenti speciali concernenti gli impianti ed i recipienti a pressione, devono possedere i necessari requisiti di resistenza e d'idoneità all'uso cui sono destinati". In particolare le bombole vanno collaudate e sottoposte a revisione periodica. Collaudo e revisione sono a carico del proprietario (Ditta Fornitrice). Ciò significa che **le bombole vuote devono essere restituite alla ditta fornitrice**, inoltre la ditta fornitrice deve essere contattata qualora sia scaduta la validità del collaudo, la data di scadenza è riportata tramite punzonatura sul corpo bombola. La mancata riconsegna dei vuoti o l'utilizzo di bombole scadute, rende l'acquirente responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall'uso delle stesse.

**Ognuno deve quindi aver cura dei recipienti acquistati fino alla loro riconsegna.**

# PRECAUZIONI PER UNA SICURA MANIPOLAZIONE DEI RECIPIENTI DI GAS.

Un recipiente di gas deve essere messo in uso solo se il suo contenuto risulta chiaramente identificabile. Il contenuto va identificato nei modi seguenti:

a) colorazione dell'ogiva, secondo il colore codificato dalla normativa di legge ([Tabella dei codici di colore delle ogive dei recipienti di gas](#));


b) nome commerciale del gas, scritte indelebili, etichette autoadesive, decalcomanie poste sul corpo del recipiente, oppure cartellini di identificazione attaccati alla valvola o al cappellotto di protezione ([etichettatura](#));

d) raccordo di uscita della valvola, in accordo alle normative di legge;

e) tipi e caratteristiche dei recipienti.

E' importante quindi che l'utilizzatore non cancelli o renda illeggibile scritte, non asporti etichette, decalcomanie, cartellini applicati sui recipienti dal fornitore per l'identificazione del gas contenuto.





I recipienti contenenti gas devono essere stoccati in luoghi adatti: non devono essere esposti all'azione diretta dei raggi del sole, né tenuti vicino a sorgenti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50 °C, i recipienti non devono essere esposti ad una umidità eccessiva, né ad agenti chimici corrosivi.


**È vietato** immagazzinare in uno stesso luogo recipienti contenenti gas tra loro gas incompatibili. È necessario altresì **evitare lo stoccaggio dei recipienti in luoghi ove si trovino materiali combustibili o sostanze infiammabili.**

Nei luoghi di deposito devono essere tenuti separati i recipienti pieni da quelli vuoti, utilizzando adatti cartelli murali per contraddistinguere i rispettivi depositi di appartenenza.



Durante l'uso o nei luoghi di deposito i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed assicurati alle pareti o a un qualsiasi supporto solido con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento, salvo che la forma del recipiente ne assicuri la stabilità.

**E' vietato usare le bombole orizzontali o capovolte**



Una volta assicurato il recipiente si può togliere il cappello di protezione della valvola.

**Le valvole dei recipienti devono essere sempre tenute chiuse,** tranne quando il recipiente è in utilizzo.

L'apertura della valvola dei recipienti deve avvenire gradualmente e lentamente.

Non usare mai chiavi od altri attrezzi per aprire o chiudere valvole munite di volantino. Per le valvole dure ad aprirsi o grippate per motivi di corrosione, o qualora la valvola o il raccordo appaiono danneggiati, contattare il fornitore per istruzioni ed evitare di utilizzare il gas.

Prima di restituire un recipiente vuoto, assicurarsi che la valvola sia ben chiusa, avvitare l'eventuale tappo cieco sul bocchello della valvola e rimettere il cappello di protezione.


Lasciare sempre una leggera pressione positiva all'interno del recipiente

L'utilizzatore non deve cambiare, manomettere, tappare i dispositivi di sicurezza eventualmente presenti, né in caso di perdite di gas, eseguire riparazioni sui recipienti pieni e sulle valvole. La lubrificazione delle valvole non è necessaria. È assolutamente vietato usare olio, grasso od altri lubrificanti combustibili sulle valvole dei recipienti contenenti ossigeno e altri gas ossidanti.

Prima di restituire un recipiente vuoto, l'utilizzatore deve assicurarsi che la valvola sia ben chiusa, quindi avvitare l'eventuale tappo cieco sul bocchello della valvola ed infine rimettere il cappello di protezione. Si consiglia di lasciare sempre una leggera pressione positiva all'interno del recipiente.



I recipienti devono essere maneggiati con cautela evitando gli urti violenti tra di loro contro altre superfici, cadute o altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza. I recipienti non devono essere sollevati dal cappello, né trascinati né fatti rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano o altro opportuno mezzo di trasporto. Per sollevare i recipienti non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli elevatori devono essere effettuati impiegando esclusivamente le apposite gabbie, cestelli metallici, o appositi pallets.



I recipienti non devono mai essere collocati dove potrebbero diventare parte di un circuito elettrico. Quando un recipiente viene usato in collegamento con una saldatrice elettrica, non deve essere messo a terra. Questa precauzione impedisce al recipiente di essere incendiato dall'arco elettrico.